



Prot. 3469 del 08/07/2019

## ORDINANZA 18

### OGGETTO: SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione del competente Servizio Veterinario dell'ASL n° 3 di Nuoro, nostro prot. n° 3422 del 05/07/2019, con la quale si richiede un intervento per lo smaltimento di 06 carcasse ovine rinvenute in località "Marreri", agro di Orune presso l'Azienda del Sig. Carratello Davide, nato a Nuoro il 09/03/1992 e residente a Orune in località "Ozzastreddu" snc, Codice aziendale IT067NU171;

**VISTO** il T.U. delle LL.SS. 27/07/1934 n° 1265;

**VISTO** il D.P.R. 08/02/1954 n° 320;

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n° 833;

**VISTO** il Reg. CE 1774/2002;

**VISTO** il Reg. CE n° 811/2003;

**VISTO** il Reg. CE n° 1069/2009 e s.m.e i.;

**VISTO** il Reg. UE 142/2011;

**VISTA** la determinazione n° 2078 del 28/12/04 del direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità;

**CONSIDERATO** che le carcasse di animali morti devono essere prontamente distrutte al fine di evitare la possibile diffusione di malattie infettive;

**CONSIDERATA** l'esigua quantità di sottoprodotti di origine animale da smaltire, la distanza dello stabilimento di trattamento, l'assenza di un sistema organizzato di raccolta e di stoccaggio del materiale specifico a rischio e che il trasporto e il trattamento di tale materiale sarebbe eccessivamente oneroso rispetto all'eliminazione in loco

### ORDINA

al Sig. Carratello Davide, proprietario, come sopra generalizzato:

- che le carcasse vengano smaltite mediante infossamento profondo, in loco per evitare la contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi; nel luogo in cui tale materiale è stato prodotto e nel rispetto di quanto stabilito al punto A dell'All. II del Reg. CE 811/2003 e del paragrafo 3 dell'Art. 24 del Reg. CE 1774/2002;

- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,454 a € 2582,27;

- fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

- di trasmettere copia della presente al Servizio veterinario dell'USL n° 3 per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO  
(*Pietro Deiana*)

